Sent. n. 282/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37997** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:

XX, nato a **XX** il **XX** (**XX**) e residente in **XX** alla Via **XX**, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Occhinegro (CCHFRZ88C08L049U) e dall'Avv. Vincenza De Giglio (DGGVCN78S44A662N) ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Bari alla via F. Crispi n. 6. (domicilio digitale: avvfabrizioocchinegro@pec.it; avv.vincenzadegiglio@legalmail.it);

contro:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108 (domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Ministero della Difesa, Direzione generale della Previdenza militare e della Leva, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituito in proprio;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 23.9.2026, l'Avv. Occhinegro per il ricorrente e l'Avv.

De Leonardis per l'INPS; nessuno comparso per il Ministero della Difesa.

Ritenuto in

FATTO

1. – Con ricorso depositato il 21.10.2025 il sig. **XX**, premesso:

- di aver prestato servizio presso la Marina Militare per oltre 24 anni in servizio permanente effettivo (dal 1996), di cui circa otto in imbarco, fino alla dichiarata permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, accertata dalla CMO di Taranto con verbale modello BL/S n. **XX** del **XX** e al successivo transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa a decorrere dal 17.2.2020;
- di avere nel corso della sua carriera svolto incarichi caratterizzati da elevato impegno fisico, prolungata esposizione a vibrazioni, movimentazione di materiali tecnici, attività su navi militari e di essere stato impiegato in reparti elicotteri, sia a terra sia in ambiente navale;
- di avere, con domanda del 17.12.2018, chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità «*Lombalgia cronica in soggetto con grossolana ernia discale L5 S1, con marcata sofferenza neurogena*» e, con successiva domanda del 9.6.2020, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche per l'infermità «*Spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple e sindrome vertiginosa*»;
- che con verbali della CMO di Taranto n. **XX** del **XX** e n. **XX** del **XX** le suddette infermità – ridefinite in «*Spondiloartrosi lobare con discopatie L4-L5 e L5-S1 a minima incidenza funzionale*» e «*Spondiloartrosi cervicale con discopatie multilivello a minima incidenza funzionale*» – venivano giudicate, ancorché separatamente, ascrivibili singolarmente a Tab. B, per quattro

annualità;

- che entrambe le patologie, seppur giudicate separatamente ancorché insistenti non solo sullo stesso apparato (osteoarticolare) ma sullo stesso rachide, venivano poi definitivamente ritenute dipendenti da causa di servizio, rispettivamente con in pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) n. **XX** del **XX** e n. **XX** del **XX**, recepiti con decreto del Ministero della Difesa n. **XX** del **XX**;

- di avere chiesto il 4.4.2023 la concessione della pensione privilegiata per le suddette infermità spondilo-artrosiche del rachide (cervicale e lombare), anche in considerazione del fatto che il cumulo delle stesse, da considerarsi quale unico complesso morboso, comportasse il riconoscimento quantomeno della 7^ categoria tabellare;

- di avere il 14.10.2024 diffidato l'Istituto previdenziale a esitare il procedimento amministrativo, riconoscendogli l'invocato trattamento pensionistico privilegiato;

- che il citato atto di diffida, al pari dell'ulteriore intimazione di sollecito del 30.1.2025, non hanno sortito alcun effetto;

- che la consulenza medico-legale del 9.7.2025 a firma del dott. Roberto Maselli ha concluso che: *i)* egli è affetto da patologia cronica e plurisegmentaria del rachide, con interessamento cervicale e lombare, aggravata da segni di sofferenza neurogena periferica; *ii)* la vigente normativa (art. 3 del d.P.R. 30.12.1981, n. 834; art. 1656 del d.lgs. 15.3.2010, 66) impone una valutazione unitaria del distretto rachide, trattandosi di un unico apparato funzionale; quando due infermità tabellate B incidono congiuntamente sul medesimo organo, il giudizio complessivo deve superare la soglia del minimo

tabellare e accedere alla Tabella A; nel caso in esame, l'infermità deve essere ascritta almeno all'8^ categoria della Tabella A;

ha chiesto a questa Corte di: «*A) accertare e dichiarare l'esatta diagnosi della patologia sofferta dal ricorrente in "spondiloartrosi cervicale e lombare con discopatie multilivello, cui si associano evidenze elettromiografiche di sofferenza neurogena agli arti inferiori", così diagnosticata dal CTP, dott. Maselli, ovvero in quella ritenuta di giustizia; B) accertare e riconoscere l'ascrivibilità quantomeno alla VIII categoria tab.A, della patologia "spondiloartrosi cervicale e lombare con discopatie multilivello, cui si associano evidenze elettromiografiche di sofferenza neurogena agli arti inferiori", ovvero quella diversamente diagnosticata in corso di causa; per l'effetto C) riconoscere il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata quantomeno di VIII categoria Tab.A, dalla data ritenuta di giustizia; D) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle competenze del presente giudizio*».

In via istruttoria è stato chiesto di: *i)* disporre CTU al fine di accertare l'esatta diagnosi e l'ascrivibilità tabellare della spondiloartrosi cervicale e lombare con discopatie multilivello, cui si associano evidenze elettromiografiche di sofferenza neurogena agli arti inferiori".

2. – Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il 19.11.2025, con cui – rilevato che il ricorrente è cessato dal rapporto di impiego con la Marina Militare il 15.7.2019 e, dunque, dopo l'1.1.2010, data a partire dalla quale (ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. 8.8.1995, n. 335 e successiva circolare applicativa) l'Amministrazione di appartenenza è tenuta a trasmettere il fascicolo istruttorio all'Ente previdenziale (INPS gestione *ex*

INPDAP), unico deputato a liquidare il trattamento pensionistico richiesto – ha chiesto che venga dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal pendente giudizio.

3. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il 20.2.2026, con cui – sul presupposto del mancato accertamento, allo stato, della sussistenza del requisito sanitario nonché della correttezza delle valutazioni espresse dagli organi medico-legali intervenuti nell'iter amministrativo – ha chiesto di rigettare le domande, in quanto infondate in fatto e diritto.

4. – Con ordinanza n. 13 del 13.3.2026, resa all'esito dell'udienza del 4.3.2026, questo Giudice ha:

- nominato CTU il dott. Vincenzo Castaldo, specialista in neurologia e in medicina legale, dirigente medico-legale della Direzione Regionale Puglia dell'INAIL;
- disposto l'elaborazione, da parte del nominato CTU, di una relazione sul seguente quesito: «*1) indicare, previa loro diagnosi, se le affezioni sofferte dal sig. **XX** debbano essere considerate come due patologie distinte ascrivibili singolarmente a Tab. B ovvero come un unico complesso morboso; 2) in tale seconda evenienza, indicare la categoria di ascrizione*», con assegnazione dei seguenti termini: *i)* 20.6.2026 al CTU, per il deposito della relazione preliminare; *ii)* 10.7.2026 alle parti, per la presentazione di eventuali osservazioni; *iii)* 31.7.2026 al CTU, per il deposito della relazione definitiva;
- fissato per la discussione del giudizio l'udienza del 23.9.2026.

5. – Il 12.7.2026 il CTU ha depositato la relazione definitiva.

6. – Da ultimo, all'odierna udienza, l'Avv. Occhinegro ha insistito per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. De Leonardis si è riportato alla memoria di

costituzione.

La causa è stata posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

Considerato in

DIRITTO

1. – Il ricorrente contesta *i)* il citato decreto ministeriale del 27.5.2024 (con cui le infermità «*Spondiloartrosi lombare con discopatie L4 L5 e L5 S1 a minima incidenza funzionale*» e «*Spondiloartrosi cervicale con discopatie multilivello a minima incidenza funzionale*» da lui sofferte sono state riconosciute dipendenti da fatti di servizio) limitatamente alla parte in cui le ridette infermità sono state valutate come due patologie distinte e ascrivibili singolarmente a Tab. B (anziché come un unico complesso morboso), nonché *ii)* il silenzio rifiuto serbato dell'Istituto previdenziale in relazione alla domanda di pensione privilegiata, e chiede l'accertamento dell'esatta diagnosi della citata patologia nonché della sua ascrivibilità quantomeno alla 7^ categoria della Tab. A, ai fini del riconoscimento del diritto al corrispondente trattamento di pensione privilegiata.

2. – In via preliminare, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa del Ministero della Difesa, la sua chiamata in causa può ritenersi rientrare nella categoria della *litis denunciatio,* tenuto conto che il Dicastero, che ha adottato il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nel procedimento finalizzato al riconoscimento dell'equo indennizzo, potrebbe eventualmente rivendicare l'interesse a partecipare al giudizio al solo fine di contestare l'inquadramento diagnostico richiesto con l'odierno giudizio.

3. – Venendo al merito, giova ricordare che, in base all'art. 67 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), «*Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione*».

Il d.P.R. 23.12.1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nel disporre l'abrogazione della l. n. 313/1968, ha previsto che «*Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati negli articoli 8 e 9, abbiano subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui all'annessa tabella A hanno diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile col tempo di miglioramento o ad assegno temporaneo se la menomazione ne sia suscettibile*» (art. 11, che riproduce l'abrogato art. 11 della l. n. 313/1968).

Da ultimo, la Tabella A («*Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo*») allegata al d.P.R. n. 915/1978 è stata sostituita dalla corrispondente tabella A allegata al d.P.R. 30.12.1981, n. 834 (recante il «*Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533*»), che suddivide lesioni e infermità in otto categorie.

4. – Con la citata relazione del 12.7.2026 il dott. Castaldo ha osservato che:

- la Tab. A allegata al d.P.R. n. 834/1981 contempla la patologia rachidea nell'elenco della prima categoria (n. 17), ove è prevista «*L'immobilità*

completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento»;

- nell'esaminare le menomazioni della colonna, il legislatore ha dunque introdotto il concetto di «*rigidità totale*» del rachide, «*considerato a tutti gli effetti un'unità anatomo-funzionale*»;

- posto che le menomazioni del sig. **XX** riconosciute dipendenti da causa di servizio interessano lo stesso organo-funzione (rachide) in due distretti anatomici (quello cervicale e quello lombare), «*gli effetti menomanti prodotti sui due distinti distretti anatomici si aggravano vicendevolmente. Infatti le alterazioni anatomiche e funzionali di un distretto rachideo riverberano - inevitabilmente- i propri effetti anche sull'altro distretto, sia in termini statici (alterazioni delle fisiologiche curvature cervico-lombari), sia in termini dinamici (laddove le limitazioni nell'escursione del rachide cervicale provocano compensi agli altri livelli spinali)*»;

- peraltro, in entrambi i distretti rachidei ricorrono gli stessi aspetti di degenerazione artrosica e discopatia multipla.

Il consulente officiato ha quindi così concluso: «*Le condizioni artrosica e discopatica del rachide cervicale e lombare, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, devono essere considerate un unico complesso morboso. Tale complesso morboso corrispondente a "spondiloartrosi cervicale e lombare con discopatie multilivello e sofferenza neurogena agli arti inferiori, documentata su base EMG" determina una condizione menomante ascrivibile alla 8° categoria della Tabella A*».

5. – Orbene, reputa questo Giudice che il parere formulato dal consulente officiato meriti la più ampia condivisione, essendo congruamente motivato,

immune da vizi logici e coerente con il quadro regolatorio di riferimento.

Le conclusioni raggiunte risultano invero del tutto convincenti, avuto anche riguardo alla giurisprudenza di questa Corte.

In particolare, in una recente vicenda analoga a quella odierna, questa Sezione, nel condividere il parere medico-legale del CTU, ha affermato che la patologia sofferta dal ricorrente (diagnosticata come «*Spondiloartrosi diffusa della colonna cervico-lombare con discopatie protrusive multiple ad impegno funzionale emg accertato*»), implicando un interessamento sia di natura articolare/protrusiva, sia artrosica a carico della colonna cervico-lombare, deve considerarsi quale «*unico complesso morboso insistente sullo stesso apparato osteoarticolare e stretto tratto anatomo-funzionale, pur essendo scindibili le diverse eziopatogenesi, artrosica e protrusivo-erniaria*» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Puglia, sent. n. 198 dell'8.9.2025).

Di rilievo infine la circostanza che nessuna osservazione critica sia stata formulata nei confronti del parere medico preliminare nei termini assegnati con la citata ordinanza n. 13/2026.

6. – In conclusione, la domanda del sig. **XX** deve essere accolta, dovendosi ritenere che l'unico complesso morboso da cui è affetto, corrispondente a «*spondiloartrosi cervicale e lombare con discopatie multilivello e sofferenza neurogena agli arti inferiori, documentata su base EMG*», integri una condizione menomante ascrivibile alla 8^ categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, con conseguente diritto a percepire il corrispondente trattamento di pensione privilegiata.

Quanto alla decorrenza, «*Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il*

pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti» (art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973).

Nel caso in esame, a fronte della permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, accertata dalla CMO di Taranto con verbale del 15.7.2019 e del transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa a decorrere dal 17.2.2020, la domanda di pensione privilegiata è stata presentata il 4.4.2023; ne consegue che il trattamento richiesto deve essere riconosciuto dall'1.5.2023 (ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda).

Sulle somme arretrate andranno liquidati gli interessi e la rivalutazione, con applicazione della regola dell'assorbimento dettata dall'art. l'art.16, comma 6, della l. 30.12.1991, n. 412 (come interpretato in via autentica dall'art. 44, comma 6, della l. 23.12.1998, n. 448), che limita la cumulabilità della pretesa al pagamento della rivalutazione con la richiesta di interessi sulle stesse somme («*L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito*»), spettando, in definitiva, al creditore il maggior importo tra interessi e rivalutazione.

7. – La complessità delle questioni trattate, che ha reso necessario il ricorso a un supplemento istruttorio medico-legale, giustifica la compensazione delle spese di lite.

8. – Quanto all'onorario del CTU, da liquidare con separato decreto, questo Giudice ritiene che lo stesso debba essere posto a carico dell'INPS, competente alla liquidazione della pensione del ricorrente e da ritenere parte soccombente.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n. 37997**, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, all'udienza del 23.9.2026.

Il Giudice

Depositata il 04.11.2026 **(Giovanni Natali)**

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

Depositata il 04.11.2026 **(Giovanni Natali)**

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati

identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente